

La panoramica generale sul nuovo processo tributario

La tutela tributaria, è uno dei tanti diritti del contribuente, messo a disposizione, sia dalla Costituzione, che dalle leggi speciali. Con l'esercizio di tutela ci si può difendere dagli atti amministrativi, emessi o non emessi, dagli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, quando questi ultimi, non rispettino la legge e/o la ragionevolezza (art. 24 e 97 della Cost).

Nell'attuale decreto legislativo n° 546/92 sono contemplati, gli organi preposti alla giurisdizione tributaria nel loro complesso, ovvero le Commissioni Provinciali e Regionali, nonché l'oggetto della giurisdizione stessa (artt. 1 e 2 del Dlgs 546/92).

Quando l'oggetto della giurisdizione ovvero il tipo di tributo esuli dalle commissioni tributarie, né verrà rilevato il difetto di giurisdizione, oltre che dalle parti in causa anche d'ufficio (art 3).

Altro principio importante da rispettare è l'estensione ovvero la competenza territoriale nei limiti della circoscrizione.

Questo principio è inderogabile (artt 4 & 5).

I componenti delle commissioni tributarie oltre ad avere dei propri poteri (art 7) debbono rispettare alcuni principi di diligenza & serietà professionale (art 6).

Il legislatore delegato è stato previdente nel rendersi conto della complessità della materia tributaria, lasciando ampio potere alle commissioni o al giudice unico di non applicare le sanzioni non penali previste dalle leggi tributarie, in tutte quelle situazioni di incertezza interpretativa (art 8).

Risulta ovvio che, le commissioni non verranno lasciate sole nell'esercizio delle loro funzioni ma verranno assistite dal personale di segreteria (art 9).

Le liti tributarie debbono avere per loro natura due o più parti - (i c.d. soggetti della giurisdizione tributaria) che, non riuscendo ad arrivare previamente ad un pacifico ed adulto accordo dovranno confrontarsi davanti ad organi terzi. Le stesse sono: l'ufficio e il contribuente (art 10).

Per espressa previsione legislativa le parti debbono avere la capacità di affrontare il processo, e per questo è previsto l'istituto della rappresentanza con procura (art 11).

I rappresentanti delle parti a loro volta, quando non hanno determinati requisiti, si avvarranno dell'assistente tecnico (art 12); chi, non potrà permetterselo né avrà uno di ufficio (13).

Quando in una causa vengano coinvolte più parti, anche indirettamente, sarà prevista una procedura particolare per far partecipare anche loro al fine di tutelare i loro interessi (art 14).

Certo è, che, chi perderà la lite si accollerà tutte le spese di giudizio dell'altro (art 15).

Nel contesto del processo tutti gli atti attinenti la procedura verranno a seconda dei casi, notificati o comunicati (art 16) in luoghi ben precisi (art 17).

L'atto introduttivo contro l'atto emesso o non emesso dall'Amministrazione finanziaria avrà la denominazione di ricorso (art. 18), che, il contribuente

dovrà proporre contro specifici atti, (art 19) in determinate maniere, (artt 20 & 22), ed in precisi termini (art 21).

Anche l'Amministrazione finanziaria si contrapporrà al ricorso a mezzo di scritti difensivi "le c.d. controdeduzioni " predisposte da appositi funzionari (art 23).

Nelle fasi successive, le parti, potranno depositare in termini ben precisi (art 32) anche documenti (art 24) ovvero integrare gli atti con motivi aggiunti (art 24).

La segreteria successivamente provvederà ad iscrivere il ricorso nel registro generale ed a formare i fascicoli di parte e di ufficio (art 25).

Il presidente della commissione assegnerà il ricorso ad una delle sezioni (art 26).

Lo stesso presidente, dopo un certo tempo, farà, un esame sommario del ricorso, ed emetterà decreto, ove ne ravvisi l'opportunità prevista dalla normativa (art 27) - (come ad esempio la pronuncia di inammissibilità del ricorso, quando quest'ultimo, non contenga l'inserimento di tutti i dati essenziali).

Il Contribuente, avrà ovviamente diritto di opporsi a detto decreto facendo valere le sue ragioni (art 28).

Il Presidente a determinate condizioni, e per motivi di speditezza e di economicità, riunirà più ricorsi insieme, se gli stessi abbiano un'attinenza comune fra di loro (art 29).

Successivamente, prima della trattazione della controversia verrà nominato il relatore e verrà fissata la data di trattazione della controversia (art 30), e la stessa verrà comunicata solo alle parti che abbiano rispettato la costituzione in giudizio (art 31).

Prima di arrivare a discutere la controversia, le parti, potranno ancora produrre documenti o memorie, rispettando determinati tempi (art 32) ovvero chiedere che la trattazione avvenga in loro presenza (artt.33 & 34).

Quando durante il processo vengono a verificarsi determinate cause imprevedibili, la commissione procederà per la sospensione del processo ovvero per l'interruzione dello stesso (artt 39 ,40 ,41,42).

Nella fase successiva lo stesso verrà ripreso (art 43).

La parte ricorrente può anche rinunciare al ricorso, e lo stesso si estinguerà (art 44) anche nel caso in cui le parti non si attivano per la continuazione dello stesso (art 45).

A certe condizioni previste dalla legge, il giudizio potrà estinguersi (art 46).

Durante il processo la parte ricorrente potrà anche chiedere la sospensione degli effetti dell'atto amministrativo (art 47) ovvero attivarsi per conciliare la controversia (art 48). La stessa, si ricorda può avvenire anche fuori udienza.

Arrivati alla data di trattazione, la commissione, delibererà emettendo sentenza rendendola pubblica, nonché comunicando il dispositivo alle parti (artt 35,36,37).

Successivamente, la parte vittoriosa potrà richiedere copia della sentenza ovvero notificare la stessa alle altre parti, anche al fine di far decorrere il termine breve per l'appello della parte avversaria (art 38).

Nel caso di omissione, di tale onere, la parte avversaria avrà dei tempi più lunghi per appellarsi (art 327 cpc).

Per impugnare la sentenza, la legge ha previsto (art 50) l'appello (art 52) il ricorso per Cassazione (art 62) la revocazione (art 64).

Per questi altri tipi di mezzi di difesa sono previste determinate procedure, ad esempio, l'appello va proposto o entro sessanta giorni da quando si ha ricevuta la notifica della sentenza ovvero entro un anno e quarantasei giorni dalla data del deposito della stessa quando la notifica non è avvenuta (art 51).

L'appello dovrà rispettare delle precise regole imposte dalla normativa (art 53) e dovrà essere assolutamente contenuto nel tema della controversia, senza sconfinare (artt 56, 57,58), in pratica vanno fatte solo censure specifiche e circoscritte alla sentenza che si impugna.

La parte appellata, ovviamente, potrà far valere le sue ragioni producendo apposite controdeduzioni (art 54).

E' utile osservare che, quanto detto fin ora in tema di appello era riferito nel caso in cui la sentenza abbia dato torto totalmente ad una delle parti. Cosa diversa quando il torto è parziale.

In questo ultimo caso, la parte appellata per la sua circoscrizione di sentenza favorevole, potrà oltre che produrre le controdeduzioni per difendere quella parte cui sia rimasta vittoriosa, anche appellare la parte di sentenza cui sia rimasta soccombente. Ovviamente l'altra parte per il principio delle forze contrapposte potrà resistere con apposito atto di controdeduzioni (art 54).

Nel giudizio di appello verranno applicate ove possibile le norme del primo grado (artt 55 & 61).

In determinati casi ed a determinate condizioni la commissione dell'appello può rimettere lo stesso alla commissione di prima istanza (art 59), inoltre quando l'appello viene dichiarato inammissibile lo stesso non potrà più essere riproposto (art 60).

Per le procedure normative dell'appello verranno applicate anche le disposizioni del codice di procedura civile (art 49).

La sentenza emessa dalla Commissione dell'appello (Regionale) potrà essere oggetto di ricorso in Cassazione da parte del soggetto che ne abbia interesse (artt 62 & 63).

La revocazione invece, può essere ammessa sia per le sentenze di primo grado, che per quelle di secondo grado, oltre ai casi previsti dalla legge (artt 64, 65, 66).

Giova comunque ricordare che, durante la pendenza del processo, il contribuente sarà gravato di una parte dell'importo dovuto a seguito dell'atto amministrativo notificatogli (art 68) - le c.d. iscrizioni a ruolo notificate a mezzo cartella di pagamento.

A lite finita, l'ufficio potrà essere anche condannato al pagamento alla controparte (art 69) e dovrà adempiervi in maniera coerente ed onesta, in quanto, in caso contrario la parte potrà attivare il giudizio di ottemperanza (art 70) - Restano ovviamente salve quelle situazioni relative alla mancanza di fondi temporanei.

Particolari procedure sono previste per le controversie pendenti davanti alle commissioni tributarie di primo e secondo grado (art 72).

Analoghe procedure sono previste per le controversie pendenti presso la corte d'appello (74) o presso la Commissione tributaria Centrale (75), ovvero, per le controversie in sede di rinvio (art 76).

Anche la regolazione del procedimento amministrativo è stata riveduta (art 77), nonché quella per le controversie già di competenza delle Commissioni Comunali per i tributi locali (art 78).

Per regolare la disciplina del c.d. "TRA" sono state rivedute dal legislatore tutte quelle situazioni a cavallo tra il vecchio e il nuovo (art 79).

Anche il taglio con il passato non è venuto meno (art 71) e, la vacanza delle legge che si è protratta per qualche tempo ha fatto riflettere molto gli studiosi, difatti il decreto legislativo è entrato in vigore molto più tardi del previsto (art 80).